

Convenzione per lo svolgimento dell'attività di esperto qualificato come componente della commissione prevista dall'art. 44 dell'ACN per gli Specialisti Ambulatoriali.

L'anno duemiladodici, il giorno NOE del mese di FEBBRAIO,
TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano (cod. fisc. 00681110953) con sede in Oristano nella via Carducci n. 35, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, di seguito denominata ASL 5;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari (P.I. 00935650903), con sede in Sassari nella via Monte Grappa n. 82, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Marcello Giannico, nato a Cagliari il 13/09/1971, di seguito denominata ASL 1;

PREMESSO

- che in base all'art. 44 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge n.833/78 e dell'art.8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. mod. e integrazioni, l'accertamento del diritto all'indennità per gli specialisti ambulatoriali che non operano in maniera costante in zona controllata è demandata a un'apposita Commissione, composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall'azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all'art. 24 e da due esperti qualificati nominati dal Direttore generale dell'azienda;
- che si rende pertanto necessario nominare un esperto qualificato per la corretta composizione della commissione sopraccitata;
- che, a tal fine l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per fruire delle prestazioni del proprio dipendente dott. Matteo Tamponi, nato a Sassari il 19/01/1960, il quale è in possesso del titolo professionale di "esperto qualificato" ai sensi del D. Lgs. n. 230/1995, iscritto al numero 493 dell'Elenco nazionale degli Esperti Qualificati di III grado.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'ASL 1 si impegna, tramite le prestazioni professionali del proprio dipendente dott. Matteo Tamponi, a fornire all'ASL 5 la consulenza professionale del predetto dipendente in qualità di Esperto Qualificato, quale componente della Commissione prevista dall'Art. 44 dell'ACN per gli Specialisti Ambulatoriali citato in premessa.

Art. 2 - Adempimenti a carico del Professionista

Il dott. Matteo Tamponi, d'ora innanzi denominato "esperto qualificato", è nominato dal Direttore Generale dell'ASL 5 quale componente della commissione citata nell'articolo che precede; in esecuzione del predetto incarico egli dovrà accertare, assieme agli altri commissari, la presenza di rischi per gli specialisti ambulatoriali che non operano in maniera costante in zona controllata ai fini del riconoscimento e dell'attribuzione dell'indennità radiologica. L'esperto qualificato eseguirà la sua prestazione secondo le modalità e le richieste che saranno avanzate alla Commissione dal Direttore Sanitario aziendale e/o dai Direttori dei Distretti sanitari aziendali;

Art. 3 - Durata della Convenzione

La durata della presente convenzione è di due anni con decorrenza dalla data di stipula.

Il rinnovo tacito non è consentito. Resta comunque salva la possibilità di un rinnovo o proroga previa sottoscrizione di apposito atto fra le parti, previa accettazione del suindicato "esperto qualificato".

Allegato n. 1 alla deliberazione _____
n. _____ del _____
composto di n. _____ fogli.

pag. n. 1 di 2




Se parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di sessanta giorni da notificarsi all'altra Parte con raccomandata A/R.

Nel caso di recesso da parte dell'ASL 5, l'ASL 1 ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese dall'esperto qualificato sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restante escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 4 - Compenso

Il compenso lordo per ogni seduta della Commissione di cui all'art. 1, onnicomprensivo di ritenute fiscali, oneri previdenziali ed IVA, nonché di qualsivoglia spesa di trasporto per le attività di cui al precedente articolo 2, è fissato in €390,00 (euro trecentonovanta/00).

Nel compenso sopra determinato si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa.

Il compenso sarà corrisposto entro trenta giorni dalla data di presentazione di relativa fattura da parte dell'ASL 1, debitamente vistata dal Direttore Sanitario Aziendale dell'ASL 5.

Art. 5 - Responsabilità del Professionista.

L'esperto qualificato assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli nonché per i risultati conseguiti, sollevando l'ASL5 da qualsiasi responsabilità derivante da inadempienze di leggi o regolamenti nella materia oggetto della presente convenzione, che resteranno a esclusivo carico del professionista medesimo.

Art. 6 - Segreto professionale e trattamento dei dati personali.

L'esperto qualificato è tenuto ad osservare il segreto professionale, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Con il presente atto, l'esperto qualificato è autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dall'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Art. 7 - Foro competente.

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano.

Art. 8 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. del codice civile.

Art. 9 - Spese contrattuali.

La presente convenzione, redatta su due pagine in quadruplicato originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte richiedente.


Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative delle parti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti medesime.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

il Direttore Generale

dottor Marcello Giannico


il Direttore Generale

dottor Mariano Meloni

